

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEVI, RAIA, BRAMBILLA, DI PRISCO, SAMARITANI,
TOMASUCCI, DI VITTORIO BERTI Baldina e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati
italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura furono presentate sia al Senato che alla Camera varie proposte di legge tendenti a dare soluzione al problema dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera e ai frontalieri e loro familiari.

Bisogna tener conto che l'emigrazione italiana in Svizzera è andata assumendo nel corso degli anni una consistenza sempre crescente che si aggira intorno alle 700 mila unità.

È noto che a causa del carattere della legislazione svizzera in materia di previdenza, assai diversa da quella italiana, in quanto prevede un'assicurazione volontaria a solo titolo individuale, i familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera non hanno fino al 1967 potuto godere del diritto all'assistenza sanitaria. Con legge 12 marzo 1968, n. 233, recante: « Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » al grave problema venne data parziale ed insoddisfacente soluzione. Insoddisfacen-

te soluzione, non solo perchè la legge citata ha validità per il solo 1968 e scade il 31 dicembre di quest'anno, ma, soprattutto, perchè pone a carico dei lavoratori emigrati il 50 per cento dell'onere derivante dall'assicurazione sanitaria ai loro familiari. Pertanto il provvedimento citato suscitò non poche insoddisfazioni e malcontento fra i lavoratori interessati e i loro familiari.

I proponenti ricordano che nella Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati, nella seduta in sede referente del 17 gennaio 1968, era stata raggiunta l'unanimità dei consensi di tutti i gruppi parlamentari su un testo elaborato da un comitato ristretto della stessa Commissione all'uopo nominata. Questa unanimità ha incoraggiato i sottoscritti a presentare anche al Senato lo stesso testo di disegno di legge.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende (in attesa che il problema dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definito mediante un accordo

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra il Governo italiano e il Governo svizzero) sia affidata all'INAM e alle Casse mutue malattia di Trento e Bolzano la gestione dell'assistenza sanitaria agli interessati.

Con gli articoli 2 e 3 si fissano le norme per la concessione del diritto all'assistenza di malattia.

Con l'articolo 4 si stabilisce la ripartizione degli oneri derivanti dall'applicazione

della legge, fissando in lire 5 mila annue il contributo per ciascun nucleo familiare del lavoratore emigrato o frontaliero e ponendo il restante onere a carico dello Stato italiano, e viene indicata la copertura dell'onere derivante dal contributo a carico dello Stato.

I proponenti, in considerazione del significato umano e sociale del provvedimento, confidano nel vostro unanime consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, con separata gestione, provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente decorre dall'inizio della occupazione in Svizzera del lavoratore.

Art. 3.

L'assistenza di malattia di cui agli articoli precedenti è erogata su domanda dei lavoratori interessati.

Detta domanda deve essere presentata alla sede provinciale dell'INAM nella cui circoscrizione risiedano i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento o Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorità consolare italiana competente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di mesi sei dalla data di rilascio.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con un contributo dello Stato di 2 miliardi e mezzo, da iscriversi nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'anno 1969, e con un contributo fisso indivisibile a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri di lire 5.000, che assorbe il contributo percentuale stabilito dall'articolo 6, quarto comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le Casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Alla copertura dell'onere derivante dal contributo a carico dello Stato si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.